



**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B)**

BANDO AR N. 09/2022

Prot. n. 1680/2022

Decreto Direttoriale n. 65/2022

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;

VISTO lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012;

VISTO il D.R. n. 1549/2019 del 15/05/2019 con cui è stata disposta la modifica dello Statuto di questa Università;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 427/2021 del 11.02.2021;

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 19/7/2022 con la quale è stata approvata la pubblicazione del presente bando;

VISTA la copertura economico-finanziaria garantita dai fondi di ricerca "Ateneo 2021" (CUP B83C21000730005) - Responsabile Scientifico, Prof. Claudio Del Percio;

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento;

DISPONE

Art. 1

(Progetto di ricerca)

E' indetta una procedura selettiva pubblica, **per titoli e colloquio**, per l'attribuzione di **n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia I** della durata di 1 anno, rinnovabile, per il settore scientifico disciplinare **BIO/09** relativo al Progetto di ricerca "Ateneo 2021" (CUP B83C21000730005) dal titolo "Cortical source activities of resting state electroencephalographic (rseeg) rhythms in patients with mild cognitive impairment and epileptiform activity: biomarkers of disease progression" del Prof. Claudio Del Percio, presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Titolo della ricerca: "Analisi del segnale elettroencefalografico in pazienti con decadimento cognitivo lieve e attività epilettiforme".

Art. 2

(Durata, rinnovo, ed importo dell'assegno)

L'assegno di ricerca di cui all'art. 1 avrà la durata di 1 anno e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della legge 240/2010.

La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, stipulati con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'importo lordo annuo è stabilito in € 19.367,00 (Euro diciannovemilatrecentosessantasette/00) al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato in rate mensili.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3

(Requisiti generali di ammissione)

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di Laurea magistrale in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica (LM-51) o titolo equipollente e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.

E' considerato titolo preferenziale l'aver preso parte, nel quadro della tesi di Laurea magistrale o dopo il conseguimento della Laurea magistrale, a studi scientifici che abbiano usato tecniche di elettroencefalografia (EEG) di valutazione della prestazione cognitiva e il funzionamento cognitivo globale nell'essere umano.

Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono comunque titolo preferenziale.

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer" ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a:

- soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse con l'Università "La Sapienza";
- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p.;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. Ovvero i titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ed allegati alla domanda, anche in fotocopia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

Art. 4

(Domanda e termine di presentazione)

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l'*Allegato A*, deve essere inviata, entro trenta giorni a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, mediante una delle seguenti modalità:

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.fisfar@cert.uniroma1.it;
- per posta raccomandata A.R., indirizzata al "Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "V. Erspamer" – Segreteria Amministrativa - Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma (il rispetto della scadenza sopraindicata sarà determinato dalla data di spedizione della raccomandata).

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le comunicazioni per l'eventuale colloquio. I candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione a mezzo PEC riceveranno tutte le comunicazioni allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata.

Ogni eventuale variazione del proprio indirizzo deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "V. Erspamer".

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso d'irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta indicato nella domanda.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva i dati richiesti nell'*Allegato A*.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione, la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o l'attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (*Allegato B*), la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e quanto previsto dal seguente art. 5.

Art. 5

(Titoli e curriculum professionale)

Pena l'esclusione dalla procedura selettiva, alla domanda devono essere allegati in formato pdf:

1. **dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 **del diploma di laurea** o del titolo equivalente conseguito all'estero con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea, dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno di conseguimento;
2. eventuale **dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 **del titolo di dottore di ricerca** o del titolo equivalente anche conseguito all'estero ovvero per i settori interessati del titolo di specializzazione d'area medica corredato di un'adequata produzione scientifica;
3. **dichiarazione sostitutiva di certificazione** o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 **dei titoli che si ritengono utili ai fini del concorso** (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'Estero, soggiorni di studio all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'Estero, tesi di laurea o di dottorato, ecc.);
4. eventuali **pubblicazioni scientifiche** con allegata la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** in cui se ne attesti la conformità all'originale resa secondo lo schema dell'*Allegato C*;
5. **dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà** dello svolgimento di attività lavorativa presso Enti pubblici/privati (*Allegato D*);
6. **curriculum redatto in formato europeo** della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;
7. *Allegato E*, firmato e datato, contenente l'informativa all'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito "GDPR").
8. copia di un documento d'identità in corso di validità.

Ai sensi delle modifiche introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

Pertanto, saranno ammesse e considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei titoli redatti in lingua inglese.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione.

I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati non saranno restituiti da questa Amministrazione.

Art. 6

(Selezione)

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e saranno riferiti, con opportuni pesi alle seguenti voci:

- Voto di laurea;
- Dottorato di ricerca;
- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca attinenti all'oggetto del bando;
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea attinenti all'oggetto del bando;
- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolarità di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali attinenti all'oggetto del bando. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa.

E' considerato titolo preferenziale l'aver preso parte nel quadro della tesi di Laurea magistrale o dopo il conseguimento della Laurea magistrale, a studi scientifici che abbiano usato tecniche di elettroencefalografia (EEG) di valutazione della prestazione cognitiva e il funzionamento cognitivo globale nell'essere umano.

- Colloquio che verterà sull'utilizzo dell'elettroencefalografia (EEG) come metodica per la valutazione dei meccanismi di sincronizzazione corticale neurale alla base della vigilanza, della prestazione cognitiva e del funzionamento cognitivo globale nell'uomo.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 7

(Colloquio)

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere lo stesso mediante avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati.

L'Amministrazione non risponde del cambio di indirizzo di posta elettronica o della sua errata indicazione nella domanda di partecipazione.

Il colloquio potrà essere svolto in modalità telematica.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame.

Art. 8

(Commissione esaminatrice)

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento, su delibera del Consiglio o, in casi di urgenza, della Giunta di Dipartimento, una volta scaduti i termini.

La Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e ricercatori di Enti di ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Tutti i commissari devono appartenere al settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 9

(Formazione della graduatoria di merito)

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, per ciascuna delle aree interessate, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio.

Il Direttore del Dipartimento, previa verifica degli aspetti relativi alla regolarità amministrativo-gestionale della procedura selettiva da parte del Responsabile Amministrativo Delegato, approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità presso il Dipartimento e sul sito web dell'Università; a tale pubblicazione, che costituisce avviso per i concorrenti, segue la presa di servizio per il candidato risultato vincitore che dovrà avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione tramite posta elettronica iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini comunicati.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 10

(Conferimento degli assegni di ricerca)

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.

Il vincitore dovrà produrre entro 30 giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una dichiarazione in carta libera, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:

- a) data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.

Il vincitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'autenticità dei titoli presentati. In mancanza del rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, o in subordine, a regolarizzarli in bollo.

E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il vincitore dovrà presentare al Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer":

- a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dal Regolamento europeo n. 679/2016 e dall'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la destinazione "ai fini della pubblicazione";
- b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.

La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l'acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.

All'atto della presa di servizio il Direttore del Dipartimento indica all'assegnista il nominativo del Responsabile scientifico al quale è affidato.

Il vincitore dovrà, inoltre, rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca.

Art. 11

(Diritti e doveri)

Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento.

Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

L'assegnista accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Sapienza emanato con D.R. n. 1528 del 27/05/2015. La violazione da parte dell'assegnista degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarà considerata come grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.

L'assegnista è tenuto ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo.

Art. 12

(Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione)

Gli assegni di ricerca non possono essere cumulati con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, di cui all'art. 49, comma 2 del TUIR titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.

I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.

Il dipendente di datore di lavoro privato, ancorché part-time, non può fruire di assegni di ricerca.

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altri assegni di ricerca, anche se conferiti da Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché dagli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010.

L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.

I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni

culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 13

(Decadenza e risoluzione del rapporto)

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

Art. 14

(Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali)

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer", sul portale della Trasparenza di Ateneo, sul sito web del M.I.U.R. e dell'Unione Europea ai seguenti indirizzi:

<https://web.uniroma1.it/dff/it/bandi>;

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza;

<https://bandi.miur.it/bandi.php/public/cercaFellowship>;

<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs>.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale contratto e presa di servizio.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento.

Art. 15

(Responsabile del procedimento)

Responsabile del procedimento oggetto del bando è la dott.ssa Olivia Mauro, Responsabile Amm.vo Delegato per il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer" dell'Università "Sapienza" di Roma, Piazzale A. Moro 5 – 00185 Roma - telefono 06/49910793 – olivia.mauro@uniroma1.it.

Roma, 20 luglio 2022

Visto il Responsabile Amm.vo Delegato

f.to Dott.ssa Olivia Mauro

Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer"

f.to Il Direttore, Prof. Aldo Badiani